

# *Executive Summary*

(di Riccardo Viriglio)

Nella bozza di decreto legislativo si segnalano in particolare i seguenti punti, che non esauriscono le novità contenute nella bozza stessa:

- la riconfigurazione delle definizioni, anche a fini di maggior precisione e chiarezza (art. 2)
- il contrasto alle prassi dilatorie nella presentazione della fattura e nella consegna delle merci o prestazione di servizi, spesso utilizzate dalle grandi imprese o dalle pubbliche amministrazioni in danno dei propri creditori (art. 4, comma 9 e 10; art. 5, comma 10 e 11)
- il vincolo a comunicazioni telematiche nella corrispondenza relativa al pagamento (art. 4, comma 7, art. 5, comma 9)
- la responsabilità solidale di impresa e dipendente incaricato del pagamento, per dissuadere da pratiche illecite (se non addirittura penalmente rilevanti) di quest'ultimo (anche a danno dell'impresa stessa) e a ulteriore garanzia del creditore (art. 4, comma 11)
- il particolare rigore delle disposizioni per i casi di contratti fra imprese e pubbliche amministrazioni, in particolare la nullità e sostituzione *ex lege* delle clausole difformi (art. 5, comma 12, 13, 14), la responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti e la responsabilità disciplinare nei confronti di funzionari e dirigenti per i maggiori esborsi con previsione di meccanismi di conoscenza dei fatti da parte della Corte dei Conti (art. 5, comma 15, 16, 17)
- al contempo, il meccanismo di dissuasione da liti infondate intentate nei confronti della pubblica amministrazione (art. 5, comma 18)
- la modificazione del codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006), per consentire ai subappaltatori di ottenere direttamente dalla stazione appaltante il pagamento in caso d'inadempimento dell'appaltatore (art. 5, comma 19)
- la facoltà di concordare versamenti a rate, con particolare attenzione che ciò non determini l'elusione delle disposizioni del decreto legislativo (art. 6)
- il *forfait* per il risarcimento delle spese comunque derivanti alle imprese dal mancato pagamento e dal conseguente recupero dei crediti (art. 8, comma 1 e 2)
- la previsione di sanzioni amministrative – anche a fini di prevenzione e riduzione del contenzioso di fronte al giudice civile - nei confronti delle grandi imprese che impongano clausole o prassi illecite,

in particolare in danno delle PMI, con possibilità di ampia partecipazione di tutti i soggetti interessati, comprese le associazioni di categoria (art. 10)

- l'ampliamento delle associazioni di categoria legittimate a tutelare in sede giurisdizionale gli interessi collettivi (art. 11, comma 1)
- la previsione di un procedimento in capo alle Autorità indipendenti per la redazione e diffusione gratuita in Internet di *standard* contrattuali utili alle imprese e alle pubbliche amministrazioni (art. 12)
- la tutela del venditore per i casi in cui le parti convengano un patto di riserva di proprietà (art. 13)
- l'entrata in vigore immediata delle disposizioni (art. 15, comma 1), nonché la retroattività della disciplina del nuovo decreto legislativo – se più favorevole rispetto a quella concordata dalle parti - ai casi di contratti oggi in corso fra imprese e pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 2).